



FEDEROTTICA

PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE PER IL CENTRO OTTICO

Rif. DECRETO LEGGE DEL 17/03/2020 N. 18

A cura dell'Ufficio fiscale Federottica (Rag. Commercialista Giuseppe Piazzolla)

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, edizione straordinaria, n. 70 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 18 del 2020 denominato "Cura Italia" e rappresenta la risposta del Governo Italiano all'emergenza da COVID-19, in misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori dipendenti, autonomi e alle imprese.

Di seguito sono riportate nel dettaglio alcune informazioni di interesse per la categoria. Per le informazioni sul proprio status si rinvia ai propri consulenti fiscali e del lavoro. Le misure non sono tantissime ma vanno calate nelle esigenze e prerogative di ogni centro ottico.

1. Rimessione in termini per i versamenti (art. 60)

Vengono prorogati al 20 marzo 2020 i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020.

2. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)

Viene prevista la sospensione dei soli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF), per il periodo **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** e saranno effettuati entro **il 30 di giugno 2020** (es. Dichiarazione iva in scadenza al 30 aprile 2020 è prorogata al 30 giugno 2020).

Per quanto riguarda **i versamenti**, vengono stabilite specifiche misure per sostenere i titolari di partita Iva di minori dimensioni (**ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente**). A tali soggetti è consentito di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo 2020, relativi alle ritenute, alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, all'IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. **I versamenti sospesi** saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

3. Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

Viene prevista l'erogazione di un bonus di 100 euro in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19 continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della Compensazione (ad esempio come il Bonus Renzi).

4. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, viene introdotto un credito d'imposta in favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione. L'agevolazione spetta, per il periodo



Federottica

Associazione Federativa Nazionale
Ottici Optometristi



FEDEROTTICA

d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

5. Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza da "Coronavirus", viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, riferito al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Il credito d'imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

6. Incentivi fiscali per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66)

Vengono promosse le erogazioni liberali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Viene previsto che per le erogazioni liberali in denaro e in natura - effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro - spetta una detrazione dall'imposta lorda, ai fini dell'imposta sul reddito, nella misura del 30%, entro l'importo massimo di 30.000 euro. **Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, le erogazioni in parola sono deducibili dal reddito d'impresa** anche ai fini IRAP nell'esercizio in cui avviene il versamento.

7. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67) – No accertamenti, controlli, riscossioni e contenzioso.

Vengono sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

8. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)

Viene prevista la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Viene previsto, inoltre, il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla "rottamazione-ter", nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di "saldo e stralcio".

9. Menzione per la rinuncia alle sospensioni (art. 71)

Nel caso in cui i contribuenti decidano di non avvalersi di una delle sospensioni dei versamenti previste dalle misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, nonché della sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici, previste dal decreto-legge in commento, costoro possono chiedere che sia data comunicazione, di tale circostanza, sul sito istituzionale del MEF, al fine di ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell'opinione pubblica.



Federottica

Associazione Federativa Nazionale
Ottici Optometristi



FEDEROTTICA

10. Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa (art. 98) Credito d'imposta investimenti pubblicitari

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari legata all'emergenza sanitaria in atto, viene introdotto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Nello specifico, la norma prevede che, per il triennio 2020-2022, il suddetto credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati dalla disciplina agevolativa (art. 57-bis, del D.L. n.50 del 2017), nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali. **Per consentire alle imprese di poter accedere al nuovo regime fin dall'anno in corso**, la norma dispone che, per il 2020, **è possibile presentare la relativa comunicazione nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno**, con un differimento di sei mesi rispetto all'attuale disciplina. Restano, ad ogni modo valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 marzo 2020.

PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) (art. 22)

In tema di ammortizzatori sociali, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare la Cassa Integrazione Salariale in Deroga (CIGD) in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, quindi anche per le imprese che abbiano alle proprie dipendenze da 1 a 5 dipendenti.

Su tutto il territorio nazionale, per tali imprese che occupano fino a 5 dipendenti, non è richiesta la sottoscrizione dell'accordo sindacale per l'accesso alla CIGD. Per le imprese che occupano più di 5 dipendenti, l'accesso allo strumento è consentito previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che può essere concluso anche per via telematica. **I trattamenti decorrono dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e si limitano ai dipendenti già in forza alla medesima data.** La Regione verifica la sussistenza dei presupposti ed emana, con proprio decreto, il provvedimento di concessione del succitato trattamento, ferma restando la trasmissione del decreto autorizzativo entro 48 ore all'INPS.

Riguardo lo smaltimento preventivo di ferie e permessi residui, volendo ipotizzare una sorta di sussidiarietà tra i diversi istituti, visto il carattere emergenziale della normativa, si ritiene ragionevole interpretare, auspicando di essere presto suffragati dalle circolari applicative dell'INPS e del Ministero del Lavoro, che gli stessi strumenti di flessibilità (ferie, congedi, permessi), nonché la possibilità di utilizzare il lavoro agile (cd. Smart Working), non siano ostativi alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale.

Ovviamente, fermo restando in ogni caso che, in materia di CIGD, la potestà normativa rimane in capo alle singole Regioni che possono disporre diversamente qualora necessitino di calmierare le richieste in funzione del plafond determinato. Infine per la CIGD è previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS.

2. Congedo e indennità per lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla Gestione Separata, e lavoratori autonomi per emergenza COVID – 19 (art. 23)

A decorrere dal 5 marzo u.s. i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, hanno diritto di fruire di uno specifico congedo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15



Federottica

Associazione Federativa Nazionale
Ottici Optometristi



FEDEROTTICA

giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Per tale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione o di 1/365° del reddito, con copertura della contribuzione figurativa. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa alla fruizione del congedo, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600, erogato mediante il libretto famiglia.

3. Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 24)

La disposizione prevede la possibilità di incrementare, fino ad ulteriori 12 giornate, il numero dei giorni di permesso mensile retribuito ex art. 33, Legge n. 104/1992, coperto da contribuzione figurativa, limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020.

4. Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 26)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, dovuto a COVID-19, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

Ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro, l'assenza deve essere supportata da certificazione medica attestante l'adozione di una delle misure di sorveglianza sanitaria dovute al COVID-19 o lo stato di malattia accertata da COVID-19. Il lavoratore dovrà darne comunicazione al datore di lavoro. Per tali fattispecie, essendo equiparate dalla legge alla malattia o al ricovero ospedaliero, troverà applicazione la relativa disciplina prevista dal CCNL adottato dal datore di lavoro.

In particolare, per quanto concerne il trattamento economico, lì dove il CCNL preveda delle indennità a carico del datore di lavoro, queste non dovranno essere corrisposte in considerazione del fatto che la norma pone ad esclusivo carico dello Stato il pagamento degli oneri per l'adozione delle misure sanitarie.

5. Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)

Il decreto prevede altresì la sospensione per 60 giorni dell'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti sia individuali che collettivi. La stessa sospensione vale anche per le procedure pendenti che sono state avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Inoltre il datore di lavoro nello stesso periodo non può recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.



Federottica

Associazione Federativa Nazionale
Ottici Optometristi



FEDEROTTICA

PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27)

La disposizione disciplina il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, in favore dei liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi in pari data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago - Artigiani e Commercianti (art. 28)

Viene concessa - ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, tra cui gli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali Inps, **non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie** - un'indennità per il mese di marzo pari a **600 euro**, che non concorre alla formazione del reddito. Tale indennità viene erogata dall'Inps, **previa domanda**, per un ammontare totale di spesa pari a 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.

Qualora, nell'ambito delle attività di monitoraggio, l'Inps riscontri il superamento del predetto limite, anche sulla base di stime prospettiche, non viene riconosciuta alcuna ulteriore concessione. Di queste misure è stata annunciata dal Ministro del Lavoro la riproposizione anche per il mese di aprile 2020. **Occorre attendere che l'Inps pubblichi le modalità per poter presentare la domanda di accesso al beneficio.**

PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

1. Estensione a lavoratori autonomi e liberi professionisti del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (art. 54)

Il Fondo di solidarietà di cui all'art. 2, commi da 475 a 480 della Legge n. 244/2007, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.A, **consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.**

Con la nuova disposizione, l'ammissione ai benefici del Fondo viene estesa, **per un periodo di 9 mesi** dall'entrata in vigore del decreto legge, **ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 - ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data - un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019.** Ciò in conseguenza della chiusura o della restrizione dell'attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dalle autorità competenti per l'emergenza coronavirus.

2. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese con intervento del Fondo di garanzia PMI (art. 56)

La misura consiste in una "moratoria straordinaria" volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta dell'attività connessa con l'epidemia Covid-19, che viene riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del



Federottica

Associazione Federativa Nazionale
Ottici Optometristi



FEDEROTTICA

Trattato UE. **Possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le micro, piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto hanno in essere prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.**

Per i finanziamenti in essere la misura dispone che:

- 1) le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti - sia per la parte utilizzata che per quella non utilizzata - non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino alla data del 30 settembre 2020;
- 2) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data, alle stesse condizioni. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;
- 3) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino a tale data e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto il rimborso della quota capitale.

La disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto non sono segnalate dall'intermediario finanziario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato". Le imprese sono tenute ad autocertificare, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Rinvio di scadenze per adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art.113)

L'articolo dispone la proroga al 30 giugno p.v. dei termini per lo svolgimento di alcuni adempimenti ambientali tra cui la presentazione della dichiarazione ambientale sui rifiuti prodotti (MUD) i cui termini, altrimenti, sarebbero scaduti il 30 aprile;



Federottica

Associazione Federativa Nazionale
Ottici Optometristi